

ciazioni di persone che conferiscono delle quote di capitale per esercitare un'azienda commerciale qualsiasi, vale a dire in quanto il loro carattere cooperativo rimanga nascosto, e risulti soltanto quanto hanno di comune colle imprese di speculazione.

Se invece la definizione si interpreta in modo da chiamare società una cooperativa di consumo come tale, necessariamente vi si comprendono anche le associazioni di mutua assicurazione.

Passando infine dalle associazioni di mutua assicurazione in genere alle società di mutuo soccorso in particolare, non c'è che un'osservazione da fare: lo scopo di guadagno esiste rispetto ai soci effettivi o partecipanti ai benefici sociali, manca invece rispetto ai soci semplici contribuenti.

Quindi rispetto ai soci effettivi si ha un contratto di società; rispetto ai soci contribuenti si ha un contratto innominato il quale, avendo tutti i caratteri richiesti pel contratto di società meno il requisito del guadagno, dovrà, secondo il capoverso dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile, venir regolato dalle norme scritte pel contratto di società, eccettuate quelle relative alla divisione del guadagno.

Dal contratto fra i soci effettivi poi ha origine una società, la quale non cessa di esser tale perchè ai rapporti fra di essi si aggiungono quelli coi soci contribuenti.

§ 3. — *La personalità giuridica delle società di mutuo soccorso.*

SOMMARIO: 35. La base economica della personalità giuridica. — 36. La dichiarazione dell'art. 4 della legge sulle società di mutuo soccorso e quella degli art. 77 e 239 del Codice di commercio. — 37. Portata della dichiarazione di personalità giuridica.

35. La legge del 1886 dichiara che le società di mutuo soccorso legalmente riconosciute sono *persone giuridiche*: occorre esaminare la portata di una tale dichiarazione ¹⁾.

Questo esame riuscirebbe oltremodo complicato se si volesse tener conto delle teorie che furono svolte intorno alla personalità giuridica: ma oramai scritti recenti hanno permesso di restringere il campo della discussione, facilitando il compito di chi si limita a ricercare come debba interpretarsi una data norma legislativa ²⁾.

¹⁾ Confr. U. MANARA, *Delle società e delle associazioni commerciali*, vol. II, sez. I: *La pretesa personalità giuridica delle società commerciali*, Torino 1902, p. 5.

²⁾ V. princip. L. MICHOD, *La théorie de la personnalité morale*, Paris 1906. — Indicazioni sullo stato della questione sono raccolte da V. MORI, *Caratteri della persona giuridica nelle pubblicazioni e leggi recenti*, Milano 1907.